



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI VASSOI PER LE MENSE
DELL'AZIENDA DSU TOSCANA SEDI DI FIRENZE, PISA E SIENA**

GARA N. 9040032

CIG: 976279407A

Articolo 1 – Oggetto e importo dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di vassoi da destinare alle mense Universitarie di Firenze, Pisa e Siena dell'Azienda DSU Toscana (in seguito denominato Azienda).

Le quantità e le specifiche tecniche richieste risultano dall'allegato "Caratteristiche Tecniche" al presente Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito denominato Capitolato).

Le caratteristiche dei prodotti offerti devono pertanto corrispondere a quanto in esso indicato.

L'importo complessivo stimato per la fornitura di cui trattasi ammonta ad Euro **53.400,00** oltre IVA di legge.

L'importo dell'appalto è quello risultante dall'offerta economica della Ditta aggiudicataria.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi.

Sono a completo carico della Ditta aggiudicataria le spese di imballo, trasporto, carico e scarico e collocazione del materiale fornito presso le sedi dell'Azienda destinatarie della fornitura, ivi compresi gli oneri derivanti da sinistro riconducibile casualmente allo svolgimento delle citate fasi.

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 2 - Modalità di consegna della fornitura

La consegna dei beni oggetto della fornitura dovrà essere effettuata entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto o da altra data stabilita dall'Azienda.

Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere consegnato direttamente presso le sedi delle Mense Universitarie dell'Azienda di Firenze, Pisa e Siena, previo accordo con i responsabili del Servizio Ristorazione delle tre sedi suddette, agli indirizzi e negli orari che verranno indicati al momento dell'emissione degli ordinativi di fornitura.

Articolo 3 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili per l'intera durata dell'esecuzione del contratto perché espressi dall'Appaltatore in base a propri calcoli comprensivi di tutti gli oneri, delle spese e degli utili che la Ditta stessa ha inteso computare, nonché dei costi connessi al periodo di garanzia.

L'Appaltatore, quindi, non potrà pretendere, per nessun motivo, sovrapprezzi o indennità particolari per qualsiasi circostanza che possa essere giudicata sfavorevole.

La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 4 – Verifica di conformità della fornitura

Eseguita da parte della Ditta aggiudicataria la fornitura, nei termini e nel rispetto delle modalità indicate nel precedente articolo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto/Responsabile Unico del

Procedimento provvederà alla presenza dei referenti della Ditta Aggiudicataria alla verifica del materiale fornito, controllandone la quantità, la qualità e la corrispondenza ai requisiti indicati nell'allegato "Caratteristiche Tecniche" al presente Capitolato e all'offerta presentata, emettendo l'attestazione di regolare esecuzione.

Qualora venissero constatate delle irregolarità l'Azienda ne darà comunicazione alla Ditta aggiudicataria la quale entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dovrà eliminare i vizi accertati, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 dello schema di Contratto.

Tutti gli oneri che l'Azienda dovrà sostenere per l'effettuazione della verifica di conformità saranno posti a carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria si assume l'obbligo di effettuare la sostituzione del materiale difettoso a proprie spese sul luogo di destinazione (on-site).

Articolo 5 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora la Ditta aggiudicataria rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito. L'Azienda in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 6 - Recesso da parte della Stazione Appaltante

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011, l'Azienda può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, con le modalità stabilite dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m..

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In caso di recesso l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle forniture regolarmente effettuate ed accettate dalla Direzione dell'esecuzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.

Articolo 7 - Risoluzione di diritto del contratto

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto di appalto nelle fattispecie di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni elencate al comma 2 del richiamato art. 108.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'Azienda accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale l'Appaltatore dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, con decorrenza dalla data in cui l'Appaltatore riceve la formale comunicazione a mezzo PEC senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Articolo 8 - Altri casi di risoluzione del contratto

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute alle obbligazioni poste a carico della Ditta aggiudicataria, l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta mediante PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta aggiudicataria e salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) Apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria;
- b) Messa in liquidazione o cessione dell'attività della Ditta aggiudicataria;
- c) Abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- d) Impiego di personale non dipendente della Ditta aggiudicataria;
- e) Ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- f) Cessione del contratto a terzi;
- g) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- h) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
- i) Subappalto non autorizzato dall'Azienda.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 9 - Deposito cauzionale

Al momento della stipulazione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva, in una delle forme e, nella misura stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno della Ditta aggiudicataria.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nella limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Il rimanente 20% sarà svincolato e restituito alla Ditta una volta emesso il certificato di verifica di conformità.

L'Azienda è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Articolo 10 - Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto del contratto è regolato da quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno e le ulteriori conseguenze previste dalla legge, il contratto è risolto di diritto.

L'Appaltatore è tenuto ad indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.

Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del decreto citato.

Articolo 11 - Aumenti o diminuzioni

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato ma comunque entro il quinto del prezzo complessivo del contratto nei casi di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni.

Articolo 12- Garanzia da evizione

L'Appaltatore garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire all'Azienda il sicuro e indisturbato godimento dei beni forniti e di mantenere questa indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.

Articolo 13 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in forma di

scrittura privata in modalità elettronica, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diventa efficace e in ogni caso decorso il termine di cui all'art.32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'incaricato, sottoscrittore del contratto, dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da una Autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con al sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L'Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Azienda può dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, con possibilità di procedere all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, ovvero dare inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, incamerando la cauzione provvisoria e riservandosi di chiedere un eventuale ulteriore risarcimento.

Articolo 14 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, non sussistono costi per rischi da interferenze e non è necessario procedere con la redazione del DUVRI. L'impresa aggiudicataria è tenuta al pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Preliminarmente all'aggiudicazione definitiva l'Azienda procederà in capo alla ditta aggiudicataria con le verifiche di cui all'art. 16 L.R.T. 38/2007.

Articolo 15 – Osservanza delle norme di legge e contrattuali

La Ditta aggiudicataria dovrà rispettare le vigenti norme assistenziali, previdenziali, assicurative e garantire un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro a favore dei prestatori di lavoro impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria è obbligata ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge verso i dipendenti, assumendo a suo carico gli oneri relativi.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione della fornitura, l'assenza o la perdita delle suddette autorizzazioni costituisce causa di risoluzione automatica del contratto in danno alla stessa.

Articolo 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del Codice dei Contratti e della L. n.52 del 21 febbraio 1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procedure irrevocabili all'incasso, le costituzioni di mandato, ecc..

Articolo 16 -Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei Contratti. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice dei Contratti.

Articolo 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'appalto ove l'Azienda fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 18 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Mafalda Viviano, Coordinatrice Area Ristorazione sede di Firenze.

Articolo 19 – Riservatezza delle informazioni

Relativamente al trattamento dei dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario – Viale Gramsci, 36 50132 Firenze.

Articolo 20 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto si rinvia a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m., nonché dalle norme vigenti in materia.

Allegato:

- "Caratteristiche Tecniche"